

**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2015/1142 DEL CONSIGLIO****del 13 luglio 2015****che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC.
- (2) Il Consiglio ritiene che debbano essere modificate le voci relative a quattro persone e a tre entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
- (3) Il Consiglio ritiene altresì che due persone e quattro entità debbano essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato della decisione 2012/642/PESC.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2012/642/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F. ETGEN

<sup>(1)</sup> GUL 285 del 17.10.2012, pag. 1.

